

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS480 - OSSERVAZIONI IN MATERIA DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN ITALIA

Roma, 20 ottobre 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidente Onorevole Silvio Berlusconi

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Presidente Onorevole Raffaele Fitto

Presidenti delle Regioni

Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano

L'Autorità intende formulare alcune osservazioni in merito alle limitazioni alla concorrenza contenute in alcune discipline regionali e in regolamentazioni degli enti locali in materia di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio che, dal punto di vista *antitrust*, si ritengono ingiustificatamente restrittive della concorrenza, oltre che in contrasto con la disciplina nazionale dettata dagli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che, come noto, ha liberalizzato l'apertura (giornate e orari) di tutti gli esercizi commerciali situati in taluni tipi di comuni o in particolari zone (art. 12) nonché di taluni tipologie di esercizi che commercializzano determinati beni a prescindere dalla localizzazione degli stessi (art. 13).

Con riguardo alle restrizioni oggetto della presente segnalazione, l'Autorità fa presente, peraltro, di avere ricevuto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2008 numerose denunce attraverso cui sono state segnalate talune discipline regionali e regolamentazioni degli enti locali ritenute restrittive della concorrenza, in quanto limitative di quanto disposto dai citati artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98.

In particolare, un'impresa attiva nella grande distribuzione di mobili e di oggetti per la casa ha lamentato la restrittività delle discipline in materia di commercio vigenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Umbria che introducono obblighi generali di chiusura in determinate festività (ossia nelle giornate del 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre, lunedì di Pasqua, della domenica di Pasqua), nonché un'interpretazione restrittiva della deroga prevista dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 114/98.

Alcune imprese attive nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori in Sicilia hanno segnalato le ordinanze dei sindaci dei comuni di Palermo, Mazara del Vallo e Caltanissetta che hanno regolamentato in modo restrittivo, anche rispetto a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 114/98, le giornate di apertura e gli orari degli esercizi commerciali. In particolare, tali ordinanze prevedono obblighi generalizzati di chiusura in determinate festività (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15

agosto, 1 novembre, 8 dicembre) o individuano, in modo apparentemente arbitrario, le zone della città che godono del regime liberalizzato di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114/1998.

Un'associazione di commercianti attiva in Umbria si è lamentata della sussistenza di un obbligo generale di chiusura nella Regione nelle giornate di festività (1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre), con la possibilità di derogare a tale obbligo solo da parte degli esercizi commerciali situati in alcune zone che abbiano concluso accordi con le amministrazioni locali aventi ad oggetto la chiusura "compensativa" in altre domeniche o festività.

Un'impresa attiva nella commercializzazione di calzature nella città di Bologna ha segnalato come, in tale Comune, la liberalizzazione dell'apertura sia effettiva solo per gli esercizi commerciali siti nel centro della città, mentre per le altre zone vige un obbligo di chiusura nelle domeniche e nelle giornate festive suindicate; obbligo che può essere derogato, in un anno, solo per quattro domeniche.

Il Sindaco di Voghera si lamenta dell'ingiustificata disparità di trattamento derivante della disciplina del commercio vigente nella Regione Lombardia, in base alla quale nel comune di Voghera, che non è capoluogo di provincia né è classificabile come comune ad economia prevalentemente turistica, è interdetta l'apertura domenicale alle strutture commerciali di medie dimensioni (da 250 a 2500 mq), mentre tale divieto non è previsto per i piccoli negozi e o per i grandi centri commerciali.

Infine, un'impresa attiva in Firenze nella commercializzazione automatizzata al dettaglio di alimenti caldi (attraverso macchine distributrici presenti all'interno dell'esercizio commerciale e in assenza, quindi, di personale adibito alla vendita) si è lamentata dell'obbligo di chiusura notturna; obbligo che non sarebbe invece previsto per i medesimi tipi di esercizi attivi nella città di Bologna. Tale segnalante fa presente che la chiusura notturna di tale tipo esercizio vanifica l'attività economica stessa volta a garantire pasti caldi soprattutto in ore durante le quali gli esercizi di somministrazione "tradizionali", che richiedono cioè la presenza di personale adibito alla vendita (gastronomie, ristoranti, etc.), sono chiusi.

Si fa presente, infine, che Federdistribuzione ha inviato uno studio dal titolo "Orari di apertura degli esercizi commerciali in Italia: indirizzi legislativi; situazione in essere e principali criticità; tendenze e conclusioni" del giugno 2008, in cui sono state comparate le diverse regolamentazioni regionali. Da tale studio emerge che una legislazione in tema di distribuzione al dettaglio difforme sul territorio nazionale produce danni sia in termini di opportunità gestionali concesse agli operatori sia in termini di servizi offerti ai consumatori che sempre più orientano le proprie abitudini di acquisto nelle giornate di domenica e nei festivi.

In via preliminare, l'Autorità intende ricordare il contenuto della liberalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 114/98 con riguardo alle giornate e agli orari di apertura degli esercizi commerciali situati in città d'arte, in comuni ad economia prevalentemente turistica, nonché degli esercizi commerciali attivi esclusivamente o prevalentemente nella vendita di determinati beni (panetterie, mobili, libri, etc.).

Con riguardo al primo profilo, si fa presente che l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 ha liberalizzato l'apertura degli esercizi commerciali nei "comuni ad economia prevalentemente turistica" e nelle "città d'arte" (oltre che nelle "zone del territorio" dei comuni), prevedendo espressamente che, in tali comuni, "gli esercenti possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4" secondo cui "gli esercizi commerciali osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio"¹.

¹ L'art. 12 rubricato "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte" reca "1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4. 2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 12, tutti i tipi di esercizi commerciali, situati nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte (nonché in determinate zone del territorio individuate dalle regioni) possono decidere se rimanere aperti anche nelle giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre) e in tutte le domeniche dell'anno.

Il citato art. 12, comma 3, prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/98, le Regioni avrebbero dovuto individuare - in via generale e preventiva e sentite le organizzazioni dei consumatori delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti - i comuni a prevalente economia turistica e le città d'arte, oltre alle zone del territorio dei comuni e i periodi di maggiore afflusso turistico degli stessi, in cui è consentito agli esercizi commerciali di esercitare la facoltà prevista dallo stesso art. 12, ossia di rimanere aperti in tutte le domeniche dell'anno e in tutte le giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre).

La medesima disposizione prevede, inoltre, che nei comuni, nelle città d'arte e nelle zone così come individuati dalle regioni è consentito che gli esercizi commerciali decidano liberamente gli orari di apertura.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 114/98 stabilisce che gli esercizi che commercializzano, in via prevalente e esclusiva, determinati beni (tra cui, giornali, bevande, libri, fiori, mobili, rosticcerie, pasticcerie), a prescindere dall'area in cui sono situati, possono decidere liberamente di rimanere aperti anche nelle giornate festive (tra cui 1° gennaio, 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 25 dicembre, 26 dicembre) e in tutte le domeniche dell'anno².

Si precisa che, per l'applicabilità dell'art. 13, il D.Lgs. n. 114/98 non fornisce alcuna indicazione circa i requisiti per soddisfare il criterio della prevalenza nella commercializzazione di determinati beni e quindi per godere della liberalizzazione prevista dal medesimo art. 13.

Tuttavia, in merito alla determinazione del requisito della prevalenza di cui all'art. 13, è intervenuta una circolare dell'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 10 maggio 2001, secondo cui l'esercizio commerciale vende, in via prevalente, i beni indicati nella stessa norma, qualora il fatturato realizzato dallo stesso esercizio per le vendite dei medesimi beni sia superiore alla soglia del 50% del fatturato realizzato complessivamente dall'esercizio commerciale.

Ciò posto, l'Autorità intende rilevare che, nonostante la disciplina liberalizzatrice e pro-concorrenziale introdotta dai citati artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, le segnalazioni pervenute e gli accertamenti svolti hanno evidenziato - con riferimento ad alcune discipline regionali e a talune regolamentazioni locali, nonché alla disciplina relativa al potere delle regioni di individuare zone

consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1".

² L'art. 13 prevede che sono soggetti alla medesima disciplina di cui all'art. 12 del medesimo decreto "le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. 2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma. 3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato."

soggette alla liberalizzazione in questione) – alcuni profili critici sotto il profilo *antitrust*, che di seguito si procede ad illustrare.

La liberalizzazione dell'apertura nei giorni festivi e in tutte le domeniche

Con riferimento all'individuazione delle giornate di apertura degli esercizi commerciali nei "comuni ad economia prevalentemente turistica" e nelle "città d'arte" (oltre che nelle "zone del territorio" dei comuni) è emerso che molte discipline regionali (come, ad esempio, le Regioni Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Sicilia) e alcune delibere di enti locali (come, ad esempio, Torino, Milano, Trento, Bologna, Firenze, Ancona) sono intervenute per limitare la portata della liberalizzazione introdotta dall'art. 12 del D.Lgs. n. 114/98.

In particolare, sono stati previsti divieti di apertura in occasione delle festività nazionali e di tutte le domeniche dell'anno, difformemente da quanto previsto dal citato art. 12 e con la conseguenza di vanificare l'introduzione dei principi di concorrenza in materia di commercio al dettaglio, più volte auspicata dall'Autorità.

Inoltre, in alcune discipline regionali (come, ad esempio, le regioni Umbria, Puglia, Campania), l'apertura anche nei giorni festivi viene consentita soltanto in via d'eccezione e in circostanze particolari, tra cui, ad esempio, il raggiungimento dell'accordo tra enti locali e le associazioni di categoria per individuazione di misure compensative.

In tema di liberalizzazione dell'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio nelle giornate festive e in tutte le domeniche dell'anno, l'Autorità ritiene opportuno ribadire il consolidato orientamento, espresso, tra le altre, nella recente segnalazione AS448 del 5 aprile 2008 "Apertura degli esercizi commerciali nel Comune di Roma", secondo cui la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - così come introdotta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, volte ad incrementare la concorrenza tra gli esercenti e ad incentivare una maggiore offerta di servizi commerciali in taluni tipi di città - favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori. Ciò in quanto consente la rimozione di un ostacolo all'adozione di strategie differenziate da parte degli esercenti, qual è l'obbligo di chiusura in tutte le domeniche dell'anno e nelle festività.

Il problema dell'individuazione delle aree e zone soggette alla liberalizzazione

Per quanto riguarda il problema dell'individuazione di aree e zone ricomprese nella liberalizzazione di cui al comma 1 dell'art. 12, molte discipline regionali (come, ad esempio, le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio) e alcune delibere degli organi comunali (ad esempio, i comuni di Torino, Milano, Venezia, Bari, Catanzaro) individuano, nell'ambito territoriale dello stesso comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, zone che beneficiano della liberalizzazione.

Esemplificativo delle alterazioni concorrenziali determinate all'uso distorto, dal punto di vista *antitrust*, del potere di individuare le zone è il caso denunciato da un esercente di Bologna. Così, risulta che agli esercizi commerciali di piccole dimensioni situati in zone semi centrali di alcune città qualificate come città d'arte è consentita l'apertura soltanto in alcune domeniche dell'anno, a fronte peraltro della più ampia liberalizzazione applicabile per i grandi centri commerciali e per gli esercizi situati nelle zone centrali che possono invece rimanere aperti in tutte le domeniche dell'anno.

Su tale profilo l'Autorità osserva che la finalità della illustrata disposizione in esame di cui all'art. 12, comma 3 - al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114/98 - era quella di introdurre un primo grado di concorrenza nell'attività di commercio al dettaglio. Oggi, tuttavia, va evidenziata l'opportunità di considerare le nuove dinamiche competitive che si stanno affermando, caratterizzate, dal punto di vista dell'offerta, da un ampliamento della media e grande distribuzione soprattutto nelle immediate

vicinanze delle medie e grandi città e, dal punto di vista della domanda, da una maggiore e significativa disponibilità alla mobilità soprattutto domenicale per l'acquisto³.

L'Autorità ritiene, pertanto, che la disposizione in esame, che attribuisce agli enti territoriali il potere di individuare aree o zone di un determinato comune soggette alla liberalizzazione, dovrebbe essere interpretata alla luce dei mutamenti economici e sociali nel frattempo intervenuti. In tale prospettiva, oggi dovrebbe essere valorizzato e ampliato al massimo il carattere pro-concorrenziale del contenuto prescrittivo dell'art. 12 che dovrebbe essere utilizzato, quindi, per rimuovere situazioni di svantaggio tra operatori commerciali concorrenti ovvero ingiustificate disparità di trattamento.

Effetti distorsivi simili a quelli determinati dall'individuazione di zone ricomprese nella liberalizzazione possono verificarsi, per esempio, nella Regione Lombardia (legge regionale 3 aprile 2000 n. 22) in cui, nei comuni che non sono capoluogo di provincia né sono classificabili come comuni ad economia prevalentemente turistica (ad esempio, il comune di Voghera), è interdetta l'apertura domenicale alle strutture commerciali di medie dimensioni (da 250 a 2500 mq); mentre tale divieto non vige per i piccoli negozi e o per i grandi centri commerciali, i quali godono di deroghe di carattere generale. Anche in tal caso emerge il danno concorrenziale che deriva dall'introduzione di un ampio e disomogeneo numero di regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante⁴.

In particolare, a fronte della dimensione geografica tendenzialmente locale del mercato della distribuzione commerciale al dettaglio, l'individuazione delle zone in questione all'interno del mercato locale può determinare significative alterazioni delle condizioni della concorrenza, potendo risultare non consentito agli esercizi situati nelle medesima provincia ma non nella zona individuata di svolgere la propria attività economica nei medesimi giorni in cui è invece permessa l'apertura degli esercizi situati nella medesima area provinciale ma nella zona individuata.

Posto il progressivo cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, nonché la sempre maggiore presenza dal lato dell'offerta di soggetti, quali la grande distribuzione, che possono determinare liberamente gli orari e i giorni di apertura, l'Autorità rileva che il criterio dell'individuazione di regimi differenziati all'interno di uno stesso mercato rilevante o anche all'interno della stessa regione dovrebbe essere sempre limitato a situazioni particolari e non dovrebbe generare effetti distorsivi della concorrenza. Infatti non può non rilevarsi che gli operatori non ricompresi nei regimi liberalizzati potrebbero non essere incentivati ad evolversi e ad adeguare le strategie di offerta a quelle dei concorrenti, che possono già determinare liberamente giorni e orari di apertura.

L'inerzia delle regioni nella definizione di città d'arte o di comune ad economia prevalentemente turistica

In merito al riconoscimento della qualifica di città d'arte ovvero di comuni ad economia prevalentemente turistica, l'Autorità osserva che - nel caso in cui le regioni (cui il D.Lgs. n. 114/98 demanda la competenza a riconoscere tale qualifica) non abbiano adempiuto al compito loro attribuito dal comma 3 dell'art. 12 - spetta agli stessi comuni il compito di accertare il prevalente carattere turistico della rispettiva realtà economica ovvero la caratteristica di città

³ Sui problemi delle disparità di trattamento e della conseguente necessaria maggiore uniformità possibile, per lo meno all'interno della medesima regione ovvero in regioni limitrofe, della disciplina del commercio al dettaglio si è espresso, come accennato il citato studio di Federdistribuzione.

⁴ La Regione Lombardia, nella sua lettera di risposta al Comune di Voghera inviata per conoscenza all'Autorità, sembra essere consapevole di tali problemi. Consiglia infatti al Comune di autorizzare le aperture in deroga, di cui all'art. 5 c. 11 della legge regionale n. 30 del 28/11/2007, motivandole "sulla necessità di evitare restrizioni ingiustificate della concorrenza tra gli esercenti eliminando eventuali ostacoli all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori".

d'arte. Ciò al fine di superare eventuali comportamenti inerti che potrebbero ostacolare l'applicazione dei principi concorrenziali.

L'individuazione della prevalenza per l'applicabilità dell'art. 13

Con riferimento al profilo dell'individuazione della prevalenza per l'applicabilità dell'art. 13, gli accertamenti svolti hanno evidenziato che in alcune realtà locali viene limitata l'applicazione della liberalizzazione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114/98 prevista per gli esercizi che, in via prevalente, commercializzano determinati beni (tra cui, ad esempio, mobili, abbigliamento, libri), mediante disposizioni che disciplinano restrittivamente, in contrasto con i principi *antitrust* e peraltro in contrasto anche con quanto indicato dal Ministero delle attività produttive nella illustrata circolare, la dimostrazione del requisito della prevalenza.

Le regioni Umbria e Lombardia, ad esempio, hanno previsto che il requisito della prevalenza debba essere rilevato mediante l'analisi della superficie di vendita, dovendo almeno l'80% della superficie di vendita essere dedicato in concreto alla vendita dei beni di cui all'art. 13. In talune regioni (come, ad esempio, in Emilia Romagna) tale possibilità non è addirittura prevista.

In merito all'individuazione della sussistenza di tale requisito, l'Autorità rileva che l'unica soluzione che si ritiene auspicabile dal punto di vista *antitrust* è quella adottata nella citata circolare del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, che calcola il criterio della prevalenza sulla base del volume d'affari totale dell'esercizio commerciale, per cui si ha prevalenza quando viene superata la soglia del 50% di fatturato dell'esercizio commerciale. Tale criterio garantisce, infatti, la più imparziale ed omogenea applicazione della legge sul territorio nazionale e assicura l'astratta conoscibilità delle regole.

Il diverso criterio, adottato da diverse regioni e fondato sulla prevalenza della superficie dedicata ai beni di cui all'art. 13, determina, peraltro, ampie possibilità di contenzioso anche in sede giurisdizionale per la cui soluzione è spesso necessario richiedere consulenze tecniche, con aggravio di costi, anche sociali.

In conclusione, l'Autorità – alla luce dei principi in materia di restrizioni concernenti le giornate e gli orari di apertura degli esercizi commerciali (cfr., tra le altre, le segnalazioni AS194 del 17 febbraio 2000 in Boll. n. 7/2000 e AS381 del 1° febbraio 2007 in Boll. n. 3/2007) - e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina giuridica nazionale (artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/1998), auspica che tutti gli enti territoriali che abbiano adottato regolamentazioni ingiustificatamente restrittive della materia in questione riesaminino, sulla base di quanto esposto, le rispettive regolamentazioni nella parte in cui non consentono agli esercizi commerciali una libera determinazione delle modalità di svolgimento della propria attività economica.

Infine, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (a partire dalla fondamentale sentenza 13 gennaio 2004 n. 14), l'Autorità osserva che ogni disposizione che promuove o tutela la concorrenza prevale su disposizioni adottate dagli enti territoriali che al contrario impediscano o non favoriscano l'attuazione dei principi concorrenziali contenuti nel Trattato CE e richiamati nella legge n. 287/90, anche ove tali disposizioni riguardino la materia del commercio. Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di liberalizzazione, quali quelle relative alle aperture degli esercizi commerciali contenute negli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, rientrano nelle competenze c.d. trasversali riservate allo Stato in quanto costituiscono scelte di politica economica riservate allo Stato, in virtù dell'art. 117, comma 2, lettera e). Sul punto giova ricordare, in particolare, la nota sentenza della Corte Costituzionale (sent. 14 dicembre 2007 n. 430), in cui è stato affermato che la legislazione statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di "*tutela della concorrenza*", può intervenire in materie regionali nella misura

in cui la sua azione sia “*strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale*”.

Quindi, norme aventi carattere pro-concorrenziale, quali quelle contenute negli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/98, sembrano trovare piena efficacia anche laddove l’Amministrazione locale abbia emanato disposizioni amministrative o legislative contrastanti con le disposizioni legislative statali pro-concorrenziali, anche ove si tratti di disposizioni concernenti materie riservate alla competenza legislativa regionale esclusiva quale quella del commercio; ciò con il conseguente obbligo di disapplicazione di tutta la regolamentazione regionale o locale contrastante con i principi concorrenziali da parte delle amministrazioni.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
